



Consiglio Regionale della Puglia
4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

246/A

Comune n. 246

prot. 212

Bari, li 6. XI. 98

Ill.mo sig. Presidente
Consiglio regionale
SEDE

Oggetto: Trasmissione decisione n.80 del 5.11.98"-P.d.L.
" Norme di attuazione della legge 5.10.91. n.317"

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la
decisione di cui in oggetto, adottata da questa Commissione
nella seduta del 5.11.98.

Cordialità

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
- 6 NOV. 1998		
Cat. _____	Class. _____	Fasc. _____
PROT. N. <u>6192</u>		

Il Presidente
(Angelo Salamino)

Angelo Salamino



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

4.

PROPOSTA DI LEGGE a firma del Cons. FITTO

"NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5.10.1991, n. 317

Relatore : Angelo Salamino



RELAZIONE

Sig. Presidente, colleghi Consiglieri, le finalità della proposta di legge oggi al nostro esame sono, da un lato quella di promuovere l'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 317 del 1991 che delega alle Regioni il compito di adottare gli atti necessari alla definizione dei progetti-programma per lo sviluppo delle iniziative consortili nel territorio regionale e l'individuazione dei distretti industriali, dall'altro quella di sollecitare un confronto, nelle sedi istituzionali preposte, sulla necessità di adeguare la normativa regionale alle effettive esigenze del mondo imprenditoriale in sintonia anche con le nuove politiche di intervento per il sostegno della piccola e media impresa.

Il tessuto produttivo della nostra regione è rappresentato, in gran parte, dalle piccole e medie imprese, alle quali il legislatore regionale deve consentire, attraverso l'adozione dei necessari strumenti di legge, uno sviluppo quantomeno in linea con gli indici nazionali ed europei.

In buona sostanza, la mancata adozione degli strumenti utili ad agevolare e promuovere lo sviluppo rappresenta una colpevole omissione: le ragioni della concorrenza, oramai sovranazionali impongono l'introduzione di nuovi elementi che, nel rispetto delle regole del mercato, consentano ai nostri operatori di competere ad armi pari con i loro concorrenti nazionali ed esteri.

Le nuove politiche di sviluppo tendono, sempre più, a considerare come una risorsa insostituibile le piccole e medie imprese che rappresentano la specificità del tessuto economico della nostra regione.

La Regione deve quindi farsi promotrice di iniziative che agevolino fenomeni di aggregazione territoriale e settoriale tra operatori al fine di diffondere e sviluppare nuove tecnologie, favorire gli investimenti, promuovere la formazione e qualificazione professionale, realizzare economie di scala, introdurre strumenti finanziari ed intercettare tutte le opportunità di finanziamento e sostegno previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Ad esempio le opportunità offerte dalla legge n.266 del 7 agosto 1997 richiedono la preliminare individuazione dei distretti industriali e la predisposizione di un programma di sviluppo delle attività consortili nel territorio regionale.

Ed infatti, l'opportunità offerta dall'art.3 comma 7 della citata legge, consente alle regioni inserite nell'obiettivo 1, del regolamento CEE n.2052/88, di promuovere direttamente la costituzione di società consortili di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture per l'industria, l'offerta di servizi reali alle imprese, per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.

./.



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

Il Presidente

3.

-2-

Concludendo, lo spirito della proposta in questione è quello di promuovere, in tempi rapidi, l'adozione dei necessari atti volti a consentire la concreta attuazione di quanto disposto dalla legge 317.

L'adozione degli atti necessari per adeguare e razionalizzare la intera disciplina degli interventi a sostegno della piccola e media impresa è una esigenza avvertita da tutti, ma non può rappresentare l'alibi perchè quanto immediatamente attuabile venga costantemente rinviato, penalizzando un settore vitale per l'economia della nostra regione.

In diverse aree del territorio regionale gli operatori sono oramai consapevoli della necessità di promuovere nuovi soggetti consortili e sono pronti a cogliere le opportunità che la legge gli offre: il compito del legislatore regionale è quello di agevolare e rendere possibile tutto ciò.

La IV Commissione consiliare ha espresso a maggioranza parere favorevole sulla presente proposta di legge e la sottopone all'approvazione di questo Consiglio.

(Angelo Salamino)

Angelo Salamino



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

4.

IV^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

decisione n. 30 del 5.11.93

1. La IV^ Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 5.11.93 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 12.2.93
P.1.1. Fitto "Norme di attuazione della legge 5.10.91, n.317" (atto cons. 246/A).
2. Dopo ampia discussione, la IV^ Commissione decide di esprimere parere FAVORIFOLE sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: SALAMINO-ADDUCI-RINALDI-LOSPINUSO-CERA-FITTO (sost. di FESTINANTE)-BASURTO (sost. di CARUSO).

CONTRARI: COLANGELO-INTRONA (sost. di MORRA)-TATEO.

DI ASTENSIONE: /////

ASSENTI AL MOMENTO DEL VOTO: GUALTIERI

La IV^ Commissione ha designato quale relatore il Commissario: SALAMINO

IL PRESIDENTE

(Angelo Salamino)



Art. 1

Finalità

Con la presente legge la Regione Puglia disciplina gli adempimenti e gli interventi regionali indicati dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese".

Art. 2

Progetto-Programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio regionale

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo, in attuazione degli adempimenti richiesti dall'art. 21, comma terzo, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e sulla base delle norme di attuazione determinate con decreto dal Ministero dell'Industria ai sensi dell'art. 22, comma 5, approva annualmente, su proposta della Giunta, un progetto-programma di sviluppo delle iniziative da attuarsi dai consorzi, società consortili, anche miste, e dai centri per l'innovazione di cui agli artt. 17, 18, 23, 27 e 34 della medesima legge per la realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 19 e 27.

2. Il progetto-programma di cui al comma 1 è predisposto e attuato secondo le procedure indicate dagli artt. 21, 22 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e dalle norme di attuazione degli stessi determinate dal Ministero dell'Industria. Qualora si renda necessario per una efficace predisposizione e attuazione del programma, la Giunta regionale può determinare ulteriori disposizioni procedurali di carattere integrative.



Art. 3

Distretti Industriali

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua i distretti industriali di cui all'art.36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n.317 sulla base degli indirizzi e dei parametri di riferimento indicati nel decreto del Ministero dell'Industria di cui al comma 2 dell'art. 36 della stessa legge, e in coerenza con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo.

2. La Giunta regionale ai sensi di quanto disposto dall'art.36 commi 3, 4 e 5 della legge 5 ottobre 1991, n.317:

- a)-determina i criteri di priorità degli interventi innovativi concernenti più imprese, da attuarsi nei distretti industriali;
- b)-approva i contratti di programma con i consorzi di sviluppo industriale;
- c)-concede i relativi finanziamenti nei limiti e con le modalità stabiliti dalla stessa Giunta.